

GL /XQHGu IHEEUDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi Sette	01/02/2021	<i>L'AUTORIZZAZIONE E' SPARTIACQUE: NIENTE SISMABONUS SE L'OK E' PRECEDENTE ALL'1 GENNAIO 2017 (S.Loconte)</i>	3
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Italia Oggi Sette	01/02/2021	<i>LA CRISI PLASMA IL WELFARE DELLE CASSE DI PREVIDENZA (S.D'alessio)</i>	5
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	01/02/2021	<i>LA CASA IN CRISI: PERSE 100MILA COMPRAVENDITE, PREZZI IN BILICO (C.Dell'oste/R.Lungarella)</i>	8
Rubrica Professionisti				
5	Italia Oggi Sette	01/02/2021	<i>LAVORO AUTONOMO SOTTO STRESS (T.Cerne)</i>	13
Rubrica Fisco				
20	Italia Oggi Sette	01/02/2021	<i>EDILIZIA, DETRAZIONI PARILICATE AI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (G.Valcarenghi)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
1+2	Il Sole 24 Ore	01/02/2021	<i>RECOVERY, TRE TEST PER L'ITALIA DIVISA (M.Casadei/M.Finizio)</i>	15

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**
L'autorizzazione è
spartiacque: niente
Sismabonus se l'ok
è precedente
all'1 gennaio 2017

—Loconte - Gargano a pag. 8—



159329

La tesi delle Entrate sul ruolo della voltura può impattare anche sulla maxi detrazione

L'autorizzazione è spartiacque Niente Sismabonus se l'ok è arrivato prima dell'1/1/2017

I chiarimenti

Il procedimento amministrativo per l'ottenimento del permesso a costruire deve ritenersi avviato nel 2013 con la presentazione dell'istanza da parte della società allora venditrice: le procedure autorizzatorie devono ritenersi avviate prima del 1° gennaio 2017 e dunque il Superbonus non può essere applicato alla fattispecie

L'Agenzia delle Entrate, pur ritenendo la questione assorbita dalla risposta negativa fornita al primo quesito, precisa che alle imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione richiesta in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni al tempo vigenti, è in ogni caso consentito integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico

Pagina a cura
DI **STEFANO LOCONTE**
E **LUCIANNA GARGANO**

Niente Sismabonus acquisiti se il titolo autorizzativo è precedente al 1° gennaio 2017. Infatti, nel caso di acquisto di case antisismiche, l'individuazione della data di inizio della procedura autorizzatoria è essenziale per la fruizione dell'agevolazione. Con la risposta a interpello n. 31 dell'11 gennaio scorso, l'Agenzia delle entrate ha escluso che possa assumere rilievo a tal fine la voltura del permesso di costruire in capo all'acquirente, in quanto non costituisce nuovo permesso. La risposta a interpello in questione risulta molto importante (anche) ai fini dell'applicazione del superbonus 110%, atteso che tale agevolazione ricomprende, tra gli interventi cosiddetti «trainanti», gli interventi di cui all'art. 16, co. 1-septies, dl 63, 2013. Ben potrebbe accadere, infatti, che, ai fini dell'applicazione della maxi detrazione, venga ora effettuata una voltura di un permesso a costruire rilasciato prima del 1° gennaio 2017. L'effetto negativo di tale circostanza, ex se preclusiva dell'applicazione del Sismabonus acquisiti come si spiega in seguito, si reversebbe inevitabilmente anche sulla maxi detrazione.

La questione posta all'Agenzia delle entrate La ragione dell'istanza di interpello presentata all'amministrazione finanziaria da parte di una società di costruzioni si rinviene nella necessità di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicabilità dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplinante il cosiddetto «Sismabonus acquisiti».

La questione posta all'Agenzia delle entrate può sintetizzarsi nei seguenti punti:

- la società istante ha acqui-

stato un immobile nel 2018;

- la società venditrice nel 2013 aveva richiesto e ottenuto il permesso a costruire, pur non avendo mai effettuato alcun intervento;
- la società acquirente nell'anno dell'acquisto ha richiesto e ottenuto la voltura a proprio nome del permesso a costruire;
- né contestualmente alla prima istanza presentata dalla società venditrice, né in occasione della richiesta di voltura, è stata presentata un'asseverazione tecnica sulla riduzione della classe di rischio sismico attesa con l'esecuzione dei lavori, sulla base del fatto che il dl 34/2019, che ha esteso l'agevolazione «Sismabonus» anche agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, non era al tempo ancora vigente, essendo entrato in vigore il successivo 1° maggio 2019.

Posto quanto sopra, e atteso che, sulla scorta di quanto indicato nella circolare ministeriale n. 13/E/2019, la detrazione in questione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, la società istante pone all'Amministrazione finanziaria due interrogativi:

1. quale debba essere considerata la corretta «data di inizio della procedura autorizzatoria», ai sensi del comma 1-bis, del citato art. 16, in considerazione delle seguenti circostanze:

(i) il permesso di costruire è stato richiesto in data antecedente al 1° gennaio 2017;

(ii) successivamente a tale data ne è stata richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario e il permesso è stato poi concesso a quest'ultimo;

2. se gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire o meno del Sismabonus acquisiti in considerazione delle seguenti circostanze:

(i) l'impresa costruttrice ha posto in essere interventi antisismici su immobili situati in zona classificata a rischio sismico 3;

(ii) con riferimento a tale zona, il legislatore ha previsto

la possibilità di fruire delle relative agevolazioni unicamente a far data dal maggio 2019;

(iii) l'impresa costruttrice depositi successivamente a tale data la perizia asseverata volta a dimostrare la riduzione del rischio sismico attesa con l'esecuzione dei lavori.

La proposta del contribuente. Con riferimento al primo quesito posto, l'istante ritiene che nella fattispecie la procedura autorizzatoria debba intendersi iniziata con la presentazione dell'istanza di voltura del permesso di costruire, intervenuta successivamente al 1° gennaio 2017.

Con riferimento al secondo quesito, invece, l'istante ritiene che la possibilità di depositare successivamente la perizia asseverata sarebbe funzionale a consentire di integrare la documentazione necessaria affinché taluni interventi edilizi possano beneficiare di un'agevolazione il cui ambito applicativo è stato esteso al caso di specie (intervento in zona 3) in un momento successivo rispetto a quello in cui è iniziata la procedura autorizzatoria, ancorché con effetto retroattivo.

Il quadro normativo di riferimento e la prassi intervenute. L'Agenzia delle entrate, inquadrando in via preliminare il contesto normativo di riferimento, nonché la prassi nel tempo intervenuta, evidenzia quanto segue:

- il comma 1-septies del richiamato art. 16, dl 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 46-quater, dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella versione attualmente vigente si riferisce agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (di cui al precedente comma 1-quater, che a sua volta richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui

all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir), eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico;

- beneficiari dell'agevolazione



fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari;

- con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater, dell'art. 16 citato, tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che successivamente vendono le unità immobiliari, nella circolare 13/E/2019 è stato ribadito, confermando la precedente circolare 7/E/2018 che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

La soluzione dell'Agenzia delle entrate. Sulla scorta del contesto di riferimento, come sopra individuato, l'Agenzia in primis chiarisce che anche ai fini del cosiddetto Sismabonus acquisiti, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclu-

si quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Ciò premesso, con riferimento al primo quesito posto, relativo alla corretta individuazione dell'avvio delle procedure autorizzatorie, evidenzia che il procedimento amministrativo per l'ottenimento del permesso a costruire deve ritenersi avviato nel 2013 con la presentazione dell'istanza da parte della società allora venditrice, con la conseguenza che le procedure autorizzatorie devono ritenersi avviate prima del 1° gennaio 2017. La «voltura» del titolo autorizzativo, come definita dall'istante non può essere considerata alla stregua dell'istanza di avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto rappresentare il mero subentro dell'istante (acquirente dell'immobile) nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo tempo dalla società venditrice.

Con riferimento al secondo quesito posto, invece, l'Agenzia delle entrate, pur ritenendo la questione, nella fattispecie, assorbita dalla risposta negativa fornita al quesito precedentemente posto, ritiene inoltre di precisare, per completezza espositiva che, alle imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione richiesta in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni al tempo vigenti, è in ogni caso consentito di integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.


© Riproduzione riservata

IO Lavoro

La crisi plasma
il welfare
delle Casse
di previdenza

da pag. 41

La pandemia rivoluziona gli interventi di welfare delle Casse di previdenza, tesi a sostenere i professionisti nella crisi



**Protetti
dal Covid**

159329

Le principali misure messe in campo dagli enti di previdenza a favore degli iscritti

Il Covid-19 assorbe il welfare

In aiuto dei professionisti per fronteggiare l'emergenza

Pagine a cura di SIMONA D'ALESSIO

La pandemia ha (ri)mescolato le carte dell'assistenza erogata dalle Casse previdenziali ai propri iscritti, sovvertendo le (passate) priorità. E mettendo in gioco idee ed energie inedite (nonché risorse sostanziose) con l'intento di plasmare il «tradizionale» supporto per la cura della salute, della famiglia e della professione in un agglomerato di aiuti accomunati dall'esigenza di rendere il meno possibile gravosa la convivenza con il Covid-19. È quel che risulta dalla consueta inchiesta annuale di *IO Lavoro* dedicata alle iniziative di welfare condotte dagli Enti pensionistici privati, cui sono assicurati circa 1,5 milioni di lavoratori italiani, dei quali 513.882, nell'annualità precedente, si sono già visti accreditare sui conti correnti almeno una delle tre mensilità del «bonus» pubblico da 600/1.000 euro introdotto dal decreto «Cura Italia»

(18/2020); un esito (quasi) scontato, quello della (generalizzata) messa a disposizione di denaro per coprire i costi della malattia, o della quarantena, considerando il prolungarsi dell'emergenza sanitaria ed economica nella Penisola, nel quale affiorano, tuttavia, modalità differenti per incentivare, nell'anno appena cominciato, le varie categorie ad affrontare le conseguenze del contagio e del «lockdown», sapendo di poter contare sull'apporto della propria Cassa d'appartenenza.

Nella tabella in queste pagine risaltano gli stanziamenti messi a «budget» per il 2021, nonché un aiuto «cardine», con cui si mira a centrare il più possibile i bisogni della platea di associati: schierati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, i medici, fa sapere l'Enpam, vedranno la quota dei finanziamenti per le misure di welfare toccare quota 86 milioni di euro, in uno scenario nel quale diversi sono

stati i sostegni attivati, uno dei quali riguarda i familiari dei «camici bianchi» deceduti a causa della malattia infettiva, ai quali verrà riconosciuta una pensione «maggiorata» (verranno, infatti, aggiunti fino a 20 anni di contributi, per far sì che il trattamento che spetta a vedove e orfani sia calcolato sull'importo a cui il congiunto morto avrebbe avuto diritto al termine

La pandemia ha rimescolato le carte dell'assistenza erogata dalle Casse previdenziali ai propri iscritti, sovvertendo le passate priorità

della propria carriera lavorativa), e che recentemente ha ottenuto il via libera dei ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia.

Ad attenderlo, invece, il «placet» dei due dicasteri per dare vita a una nuova iniziativa è l'Enpab (psicologi), che vorrebbe lanciare i contribu-

ti per «borse lavoro», piano sui cui l'Ente annuncia che stanzierà delle risorse pari a 5 milioni «per aiutare la nostra popolazione professionale a riprendersi, e per offrire alle comunità e ai cittadini un significativo aiuto» da parte degli iscritti. Il welfare che punta a favorire l'imbocco dell'uscita dalla crisi pandemica è, poi, al centro della strategia che vuol portare a compimento l'Enpab (biologi), che assicura l'altolà ai (soli) fondi «a pioggia», che non incoraggiano la necessaria rivitalizzazione dell'attività lavorativa; tra le opportunità di cui si avvarranno i dottori commercialisti, volute dalla Cassa di categoria (Cdc), insieme ai bandi utili per dotarsi di strumenti informativi adeguati all'esecuzione di buona parte degli incarichi (anche) in «smart working», ci sarà la possibilità di fruire di un intervento, partito nel 2020, giacché si è deciso di replicare «anche per i prestati ottenuti nel 2021 il contributo

a supporto dei finanziamenti richiesti (e le modalità per accedervi verranno presto rese note).

A beneficio dei farmacisti che, contratto il virus, fossero costretti a tirare giù la saracinesca, l'Enpaf ha fissato un contributo di «400 euro per ogni giornata di chiusura» dell'esercizio commerciale, mentre per fornire sostegno agli iscritti che manifestano problemi economici l'Enpac (consulenti del lavoro) sta utilizzando lo strumento delle «provvidenze straordinarie», che possono raggiungere la somma di 21 mila euro. E, infine, sui montanti contributivi dei periti industriali l'Eppi immetterà una iniezione di liquidità, giacché per «addolcire» gli «sfavorevoli» effetti della pandemia sull'adeguatezza dei futuri assegni pensionistici, l'Ente ha stabilito di destinare risorse che oltrepasseranno gli 11 milioni. E che finiranno sui conti correnti previdenziali dei professionisti associati.

© Riproduzione riservata

Il «pacchetto» welfare dei professionisti*

Categoria	Dotazione 2021	Misura principale
Medici ed odontoiatri	Globalmente, la spesa per il welfare decisa dall'Enpam è quantificata in circa 86 milioni	Spiccano, pure nel 2021, gli interventi di supporto ai «camici bianchi», soggetti tra i più funestati dal Covid-19: tra le novità «più importanti», c'è l'assegno per chi si è ammalato (con un importo crescente, a seconda della gravità dell'impatto della patologia, da 600 euro per contagio, e fino a 5.000 per il ricovero in terapia intensiva)
Dottori commercialisti	Stanziati 30 milioni.	Nell'anno appena par tito, fa sapere la Cassa, sarà replicato il bando per il contributo per l'acquisto di beni strumentali, prezioso soprattutto per «i colleghi più giovani», finalizzato al miglior impiego delle nuove tecnologie e delle «forme di lavoro a distanza negli studi» col perdurare della pandemia. L'impegno per mitigare gli effetti negativi del virus sugli iscritti è cospicuo, giacché, sui 30 milioni, «poco meno della metà è adibita all'emergenza Coronavirus»
Consulenti del lavoro	Sul piatto 4,5 milioni per forme assistenziali «pure» ed almeno 2,7 per potenziare l'attività professionale della platea dell'Enpac	Le provvidenze straordinarie costituiscono, si informa, un efficace strumento utilizzato dall'Ente per andare incontro alle esigenze di liquidità degli iscritti, che manifestano un bisogno economico: l'importo di ciascuna misura «può arrivare fino a 21.000 euro». E, nei casi di isolamento, o per il ricovero dopo l'infezione da Coronavirus, si distribuiscono («con immediatezza») 3.000 e 10.000 euro
Ragionieri	Il ventaglio di aiuti vale 8 milioni e 380.000 euro	Il pilastro di welfare è la polizza assicurativa sanitaria a favore degli iscritti, che costa alla Cassa, per il 2021, 4,3 milioni. Rispetto ai 12 mesi passati, i servizi previsti nella polizza sono stati integrati, grazie ad un aumento delle risorse di «circa il 30%»
Avvocati	La Cassa forense ha assegnato al welfare 67 milioni 808.152 euro	Nel quadro degli aiuti alla professione, 6 milioni 617.060 euro vanno all'assistenza indennitaria, «cui molti legali, ogni anno, ricorrono per ottenere la relativa prestazione, nel caso in cui, per malattia, o infortunio, non abbiano potuto svolgere la propria attività» per un arco temporale più, o meno lungo

*Dati forniti da Enti privati disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996

Il «pacchetto» welfare dei professionisti*

Notai	A budget per l'anno in corso 7,7 milioni	La Cassa del Notariato ha deciso di destinare lo stanziamento più elevato (5,6 milioni) alla tutela sanitaria: tale misura, si spiega, «riguarda non soltanto l'ampliamento di coperture legate a particolari stati di bisogno, come la non autosufficienza», ma pure gli aiuti agli iscritti colpiti dal Covid-19, per i quali è stata deliberata anche l'erogazione di un contributo pro-capite «una tantum» di 3.000 euro (con fondi per un milione)
Architetti e ingegneri	Inarcassa impiega circa 35 milioni per misure «puramente assistenziali»	L'Ente attende il vaglio dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia, ndr) in merito al nuovo Regolamento generale, deliberato dal Comitato nazionale dei delegati a giugno, un testo che «individua tre grandi categorie: a sostegno della famiglia, della professione e della salute». E che, oltre alle misure vigenti, prevede l'introduzione di una inedita prestazione, il sussidio per la non autosufficienza, nonché la possibilità per gli associati di partecipare, o costituire Fondi di garanzia
Farmacisti	L'allocazione dei fondi dell'Enpaf è pari a 3 milioni 212.484 euro	L'Ente ha fronteggiato la pandemia offrendo supporto alla platea tramite l'istituzione di un contributo per contagiati dal Coronavirus: si va dai casi di isolamento obbligatorio per positività al ricovero, fino alla chiusura della farmacia e al decesso. Nel 2020 sono stati destinati all'iniziativa oltre 1,6 milioni e, al 31 dicembre scorso, «erano stati erogati 333 aiuti per un totale di un milione 217.500 euro»
Infermieri	La dote è di 3 milioni 898.500 euro	Rinnovato un aiuto avviato nel 2020: è il «sussidio per quarantena Covid-19» erogato, informa l'Enpapi, a tutti gli infermieri positivi al virus, o costretti anche alla sola quarantena precauzionale, per meno di 30 giorni. Su tale iniziativa son stati appostati 850.000 euro nel Bilancio di previsione per il 2021
Biologi	La cifra totale allocata dall'Ente per coprire gli aiuti è di 6,5 milioni	Nel 2021 l'Enpab «non procederà con i sussidi a pioggia, ma con azioni di rilancio della professione», e linee direttrici saranno le iniziative per i giovani (le startup, l'accesso al credito, le competenze da sviluppare) e per le donne, viste «la forte femminilizzazione della Cassa e la fluttuazione dei redditi tra i sessi» dei biologi
Veterinari	L'Ente dà oltre 1,8 milioni ad attività assistenziali e 1,7 vanno sulla polizza sanitaria	Le «indennità Covid-19» (riservate agli iscritti non pensionati) son del valore di 4.000, 2.000 e 1.000 euro: rispettivamente, i sussidi dell'Enpav giungono ai medici veterinari malati e ricoverati in terapia intensiva, a chi ha contratto il virus non finendo in terapia intensiva e ai liberi professionisti «risultati positivi, a seguito di tampone molecolare e in quarantena»
Periti industriali	L'Eppi destina 6,7 milioni ai piani di welfare	Nel Budget per l'anno in corso son state disposte risorse per oltre 11 milioni da indirizzare ai conti correnti previdenziali degli iscritti: a causa della «incertezza con cui continuano a muoversi i mercati, si stima che il Pil italiano nel 2020 registrerà un saldo negativo rilevante, che inciderà negativamente anche sul tasso di rivalutazione di legge dei montanti contributivi» dei professionisti associati, a cui la Cassa intende così dare un valido «sostegno indiretto»
Chimici, fisici, dottori agronomi e forestali, Geologi ed attuari	L'Epap ha stabilito una dotazione di 2 milioni 334.400 euro	Il «peso» finanziario più alto a beneficio degli associati è quello concernente le coperture assicurative di assistenza sanitaria integrativa e di «Long Term Care» (la non autosufficienza): l'ammontare è, infatti, superiore ai 900.000 euro
Geometri	26 milioni per una serie di interventi (come la tutela della maternità e le pensioni d'invalidità), altri fondi finalizzati alla crescita professionale	Stabilito un aiuto per i giovani che entrano nelle fila della Cassa: i neoiscritti, infatti, «per i primi 5 anni, versano contributi ridotti – solo ¼ per i primi 2 anni e ½ per i successivi 3 anni – pur vedendosi versato l'intero importo nel loro cassetto previdenziale»
Psicologi	Lo stanziamento è pari a 21 milioni, inclusa l'indennità di maternità	Assi portanti del welfare 2021 dell'Enpapi son i sussidi per malattia, o infortunio, insieme all'assistenza sanitaria integrativa. Nello scenario emergenziale, «tali forme, del valore di circa 6 milioni, rappresentano la volontà dell'Ente di dare ampio sostegno ai professionisti impossibilitati a svolgere il lavoro per problemi di salute»
Agenti di commercio e consulenti finanziari	Risorse totali pari a 22,5 milioni	Alla copertura assicurativa sanitaria per gli iscritti vanno 8 milioni, ma in considerazione dell'avvento del virus, «nel 2020 ne son stati stanziati 8,4 per erogazioni straordinarie» (in gran parte erogati, o in corso di pagamento). Il Cda e l'assemblea dei delegati dell'Enasarco hanno deliberato uno stanziamento straordinario per «ulteriori 18 milioni», in aggiunta alla possibilità di richiedere un anticipo del Firr (il trattamento di fine rapporto delle categorie associate, ndr), misure ed importi in attesa di approvazione da parte dei dicasteri controllanti

*Dati forniti da Enti privati disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996

